

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 1993}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NATTA ALESSANDRO, D'ALESSIO, BARACETTI, POCHE-
TTI, ANGELINI, BERTOLI MARCO, BALDASSI, CRAVEDI,
CERRA, CORALLO, CECCHI, GARBI, GUALANDI, MA-
TRONE, MARTORELLI, MONTELEONE, MARRAFFINI,
MILANI ARMELINO, TESI, TESSARI ALESSANDRO,
TRIVA, VENEGONI**

Presentata il 12 gennaio 1978

Riforma del servizio militare di leva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per un insieme di ragioni, che saranno qui di seguito sinteticamente illustrate, i problemi lasciati insoluti, contrariamente all'avviso del gruppo parlamentare del PCI, dalla legge, pur recente, per il riordinamento del servizio militare obbligatorio (legge del 31 maggio 1975, n 191) s'impongono alla attenzione delle assemblee legislative, richiedendo la adozione di misure adeguate e tempestive. Il Governo stesso ha mostrato di rendersene conto ed ha preannunciato, come è noto, la riduzione a 12 mesi della durata della ferma di leva per la marina e l'adeguamento del cosiddetto « soldo » per i militari ed i

graduati di truppa. In verità, la nostra opinione è che i problemi siano alquanto più complessi e che per una impostazione della riforma della leva, costituzionalmente e politicamente corretta, occorra considerare aspetti sui quali nel passato è mancata una seria riflessione critica.

Non si può negare ad esempio che è tuttora irrisolta la questione del proficuo e produttivo impiego dei giovani durante il periodo della ferma sotto le armi. L'esperienza recente (causata purtroppo da sciagurate circostanze) dell'impegno generoso e instancabile dei militari di leva nei soccorsi alle popolazioni friulane colpite dal terre-

moto, ha confermato, al di là di ogni dubbio, che non sono infondate le lamentele dei soldati che normalmente si sentono non utilizzati e spesso esposti a frustranti delusioni. La partecipazione di questi stessi soldati alla ricostruzione delle zone devastate dal terremoto ha posto in evidenza quanto, in generale, sia poco impiegato e come anzi sia offeso e disperso il grande patrimonio di energie morali e di volontà presente nelle giovani generazioni.

Questo di certo è un grave difetto, imputabile, non tanto a carenze della direzione delle forze armate, quanto al perdurare, più in generale, di una concezione « servile » e passiva della leva che sembra tuttora predominare negli ambienti militari. Noi abbiamo sempre pensato che nella Repubblica democratica, il compito di testimoniare non in astratto, né solo simbolicamente, la presenza popolare in seno alle forze armate fosse assegnato proprio ai soldati di leva e che di conseguenza dovessero emergere i contenuti di una funzione attiva e partecipativa, organicamente disciplinata nell'ambito dell'ordinamento interno tipico degli organismi militari. E siamo sempre stati del parere che, in base alla costituzione, la nozione della difesa della patria, nell'escludere il ricorso alla guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e come mezzo di offesa alla libertà degli altri popoli, ponesse in termini nuovi, per la realtà statale italiana, il problema della partecipazione dei cittadini, non solo nell'ambito delle forze armate, ma nei rapporti di queste con la società civile.

Con l'approvazione della legge dei principi della disciplina militare vengono ora poste le basi costituzionali e politiche di una siffatta nuova concezione poiché, il riconoscimento di una soggettività dei militari sui piani diversi ma integrati, da una parte, dell'esercizio dei diritti politici e civili e, dall'altra, della espressione istituzionalizzata della loro volontà collettiva, mediante la rappresentanza, introduce una diversa caratterizzazione, sia del militare professionale che del soldato di leva. Occorre pertanto, senza indugi ulteriori, porre mano alla riforma del servizio obbligatorio nelle forze armate, disposto dalla norma costituzionale, dando corretta applicazione a taluni principi che possono essere sintetizzati nei seguenti: impiego produttivo e valorizzazione della ferma di leva; unificazione e snellimento dei procedimenti di reclutamento dei

giovani; rapporti delle forze armate con le assemblee elettive regionali e locali.

La proposta di legge che abbiamo preparato intende dare una prima risposta a questi problemi e sollecitare l'approfondimento di temi che direttamente ci riportano alle questioni essenziali della riforma dello Stato. Ci occupiamo, nel titolo I, della parificazione della durata della ferma e della unificazione dei servizi di reclutamento. In sostanza intendiamo che siano risolti i seguenti punti:

durata della ferma a 12 mesi per tutte e tre le forze armate;

unificazione della leva con il superamento delle leve particolari di mare e di aria;

unificazione del servizio di reclutamento sotto la direzione dello stato maggiore della difesa.

Ci rendiamo conto che non sempre le esigenze di addestramento e di impiego delle diverse forze armate possono trovare adeguato soddisfacimento nell'arco temporale di una ferma di 12 mesi e continuiamo, d'altra parte, a considerare improponibile — anche per non indifferenti ragioni di spesa — una ulteriore professionalizzazione degli organismi militari. Tuttavia, al di là di ogni incertezza, ci sembra che debba prevalere, per quanto riguarda la durata e il carattere del servizio, la domanda di porre i giovani sullo stesso piano senza penalizzare questa o quella parte dei soldati a seconda della forza armata di assegnazione ovvero in base alla residenza sul territorio nazionale che al momento presente la legge qualifica come criterio valido per arruolare la leva di mare. Viceversa la leva unificata dovrebbe comportare anche un riordinamento dei servizi di reclutamento con l'attribuzione ai consigli di leva di tutte le competenze in materia (e l'esclusione di ogni altra parallela struttura quali ora sono ad esempio le capitanerie di porto per la leva di mare) e il trasferimento allo stato maggiore della difesa della gestione interforze del reclutamento come infatti proponiamo.

Il titolo II riguarda invece l'istituzione e la disciplina della leva prolungata a carattere volontario e a scopo professionale. In particolare si stabilisce:

di generalizzare e riordinare i corsi di specializzazione e professionali aperti ai militari di leva dando ad essi il pieno riconoscimento ai fini civili dell'occupazione;

di utilizzare, su base volontaria, i giovani di leva, nelle attività produttive della difesa, ammettendoli ad un contratto annuale d'impiego retribuito e assistito;

di introdurre uno speciale corso di addestramento per il personale di quegli enti e reparti di cui sia previsto l'impiego nei casi di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali.

Siamo pervenuti a questa proposta osservando innanzitutto l'incongruenza di una politica di governo che ogni anno investe circa 400 miliardi (molto di più ci sembra di quanto non si sia previsto di spendere per l'occupazione giovanile) per reclutare, addestrare, mantenere 250.000 giovani alle armi per poi non essere in grado di offrirgli, e tanto meno, di garantire una occupazione professionale. È infatti previsto, nell'ordinamento in vigore, che migliaia di posti di impiego, ai quali, per uno o più anni, potrebbero applicarsi giovani di leva volontari, siano invece forzatamente destinati a professionisti in ferma prolungata e in servizio permanente. Puntiamo perciò su una diversa caratterizzazione del servizio di leva cercando di fare emergere il momento dell'addestramento professionale, opportunamente qualificato; di affermare il valore di tale addestramento agli effetti civili; di offrire, in rapporto alla conseguita professionalità, una possibilità di occupazione, temporanea e assolutamente volontaria.

Il titolo III l'abbiamo dedicato a problemi in parte nuovi che, in seguito alla approvazione della legge dei principi, non trovano, a parere nostro, una congrua soluzione nell'ambito dell'ordinamento in vigore. Con la nostra proposta l'educazione civica democratica e l'attività sportiva entrano a far parte integrante della formazione del personale di leva. In pari tempo la amministrazione militare è investita della responsabilità di promuovere, d'accordo con gli organi della rappresentanza, un rapporto con gli enti locali elettivi e con le regioni, per dare soluzioni, non autarchiche, né « separate », ai problemi della vita civile dei militari in servizio di leva. L'innovazione consiste nella introduzione di una sede di illustrazione e di discussione con i giovani del ruolo e del carattere del servizio di leva nel quadro dell'ordinamento costituzionale uscito dalla resistenza.

Quanto alle attività sportive, si propone di sostituire ai periodi di « educazione fisica » un programma di addestramento spor-

tivo di talune fondamentali discipline e quindi di ridimensionare, anche sul piano della spesa, l'attività agonistica che le forze armate ora sono chiamate a svolgere a titolo sostitutivo ed a scopo conservativo a favore di società sportive e dei loro atleti sottoposti all'assolvimento dell'obbligo del servizio.

Alle questioni delle modalità di svolgimento del servizio di leva e del trattamento dei soldati abbiamo riservato il titolo IV. La questione centrale delle esenzioni, dopo l'arruolamento, in caso di eccedente gettito rispetto al fabbisogno, l'abbiamo affrontata ritenendo che le decisioni dell'amministrazione della difesa debbano essere ricondotte a criteri obiettivi, che le operazioni compiute a questo scopo debbano essere pubbliche e suscettibili di controllo da parte degli interessati, che, in ogni caso, nella definizione dei criteri suddetti si debbano tenere presenti: a) la minore idoneità fisica; b) l'esistenza di titoli per la dispensa non fatti valere per scadenza di termini; c) la sopravvenuta condizione di coniugato con prole.

La proposta nostra tende quindi ad introdurre, nel regime delle dispense e dei rinvii, un momento, successivo a quello dell'arruolamento, in cui si possa esplicitare una selezione ulteriore fino alla copertura dei posti di leva disponibili.

Venendo ora ad una analitica illustrazione degli articoli si può dire quanto segue. L'articolo 1 definisce lo scopo e la struttura del servizio di leva; l'articolo 2 fissa il carattere delle attività di servizio; l'articolo 3 parifica a 12 mesi la durata della ferma; l'articolo 4 porta a 18 anni la chiamata alle armi; l'articolo 5 demanda alle leggi di bilancio la fissazione della forza bilanciata di leva; gli articoli 6, 7, 8 riguardano i criteri di assegnazione dei giovani alla ferma in marina e in aeronautica; gli articoli 9, 10, 11, 12 si riferiscono al funzionamento dei consigli di leva che assorbono tutte le competenze in materia; gli articoli 13 e 14 si riferiscono agli ufficiali di complemento; l'articolo 15 trasferisce allo stato maggiore della difesa le competenze ora attribuite agli stati maggiori di forza armata. L'articolo 17 introduce la ferma di leva prolungata a carattere volontario e a scopo professionale; l'articolo 18 concerne la domanda di ammissione alla ferma prolungata e la frequenza dei corsi di addestramento; gli articoli 19 e 20 riguar-

dano i programmi di addestramento ordinario e speciale (per i casi di intervento in soccorso delle popolazioni); l'articolo 21 attribuisce valore giuridico a fini dell'occupazione ai titoli professionali conseguiti sotto le armi; l'articolo 23 fissa il trattamento economico della ferma prolungata. Gli articoli 24, 25 e 26 riguardano l'impiego dei giovani nella amministrazione dello Stato. L'articolo 27 concerne l'educazione civica democratica; gli articoli 28, 29, 30 le attività sportive; l'articolo 31 definisce i rapporti con le regioni, le province e i comuni. L'ar-

ticolo 32 riguarda le esclusioni dal servizio di leva; l'articolo 33 dispone la dispensa degli ammogliati con prole; l'articolo 34 istituisce il libretto sanitario personale del militare di leva; l'articolo 35 disciplina il mantenimento del posto di lavoro; l'articolo 36 assicura la corresponsione degli assegni familiari; l'articolo 37 rivede le misure di intervento a favore delle famiglie in stato di necessità; l'articolo 38 aumenta l'indennità giornaliera dei soldati; l'articolo 39 prescrive la presentazione al Parlamento di una relazione ministeriale sul servizio di leva.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

UNIFICAZIONE DELLA FERMA E DEL SERVIZIO DI LEVA MILITARI.

ART. 1.

(Servizio di leva).

Per la difesa della patria, la salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale, tutti i cittadini, a partire dal diciottesimo anno di età, sono soggetti all'obbligo del servizio militare.

A tal fine il servizio di leva comprende un periodo di addestramento e uno di attività operativa per complessivi dodici mesi, ed un terzo, eventuale e volontario, della durata non superiore a 12 mesi, di ferma prolungata.

ART. 2.

(Attività di servizio).

Nello svolgimento dell'attività di servizio il militare di leva impegna le proprie capacità professionali, le risorse dell'intelligenza e della propria cultura, lo spirito di cooperazione e di iniziativa, per il fine comune della difesa della patria, allo scopo del buon andamento della amministrazione.

ART. 3.

(Durata della ferma di leva).

La durata della ferma di leva per l'esercito, la marina militare e l'aeronautica militare, è stabilita in 12 mesi.

Per coloro che conseguono a domanda la nomina ad ufficiale e a sottufficiale di complemento delle tre forze armate, la durata della ferma di leva è stabilita in 15 mesi.

ART. 4.

(Chiamata alle armi).

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministro della difesa, nell'anno

in cui i giovani arruolati compiono il diciottesimo anno di età ».

L'ultimo comma del predetto articolo è sostituito dal seguente:

« L'età minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259, è fissata al compimento del sedicesimo anno di età ».

ART. 5.

(Determinazione del numero dei militari in servizio di leva).

Il numero dei giovani da assegnare, al servizio militare obbligatorio, per soddisfare le esigenze delle tre forze armate, è determinato, annualmente e partitamente, con la legge di bilancio in apposita tabella.

Ciascuna forza armata, nell'ambito del programma pluriennale interforze, definisce le proprie esigenze di personale di leva (militari di truppa, sottufficiali, ufficiali) nonché di quello in ferma volontaria prolungata, ripartito secondo le diverse specializzazioni.

ART. 6.

(Annotazione dei requisiti per la formazione dei contingenti di leva di marina e di aeronautica).

Nelle liste di leva è apposta apposita annotazione a fianco dei nominativi dei giovani che, in possesso dei requisiti prescritti negli articoli 7 ed 8 della presente legge, sono soggetti alla leva per l'arruolamento nella marina militare e nella aeronautica militare.

ART. 7.

(Arruolamento nella marina militare).

Per l'arruolamento nel corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della marina militare sono soggetti alla leva tutti i giovani cittadini senza distinzioni. È conseguentemente abrogata la disposizione di cui al n. 13 dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

I requisiti indicati dal predetto articolo 4, nonché le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo della citata legge restano validi come criteri per la selezione e per l'assegnazione di una percentuale degli arruolati della leva di

terra allo arruolamento nel corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della marina militare.

Le indicazioni di cui al terzo comma del predetto articolo 7 della legge 31 maggio 1975, n. 191, restano in vigore come motivi di esclusione dai ruoli del corpo equipaggi militari marittimi (CEMM).

Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di coloro che a norma del richiamato articolo 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono assegnati per il servizio militare in marina, sono affidate ai consigli di leva, nelle rispettive giurisdizioni.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono soppressi.

ART. 8.

(Arruolamento nella aeronautica militare).

Per la formazione dei contingenti aeronautici di leva sono soggetti alla leva tutti i giovani cittadini senza distinzione. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è abrogato.

Le operazioni di formazione quantitativa e qualitativa dei contingenti aeronautici, nonché la designazione nominativa degli arruolati della leva di terra, destinati a prestare il servizio militare in aeronautica, sono svolte dai consigli di leva nelle rispettive giurisdizioni.

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sono abrogati.

ART. 9.

(Consigli di leva).

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Ove possibile, saranno utilizzati le sedi, le infrastrutture e i materiali degli attuali consigli di leva delle tre forze armate ».

ART. 10.

(*Compiti dei consigli di leva*).

Il consiglio di leva accerta l'idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio militare tenendo anche conto del titolo di studio, della professione, posseduti al momento dell'esame e delle attività lavorative comunque prestate in precedenza.

Lo stesso consiglio di leva, in base all'accertamento di cui al precedente comma, assegna i giovani alle diverse armi, servizi e specializzazioni dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

L'esito dell'esame somatico-funzionale e psico-attitudinale, e la conseguente assegnazione, sono comunicati all'interessato a cura del presidente del consiglio di leva.

ART. 11.

(*Domanda per l'inclusione nei contingenti di marina e di aeronautica*).

I giovani di leva in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 ed 8 della presente legge per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della marina militare o in aeronautica militare possono presentare domanda ai consigli di leva competenti per giurisdizione chiedendo l'inclusione nei detti contingenti.

Il consiglio di leva per la formazione dei contingenti di leva di marina e di aeronautica, opera sulla base dei risultati degli esami somatico-funzionali e psico-attitudinali e delle domande degli interessati.

Qualora le suddette domande non coprono le esigenze delle singole forze armate, la scelta è operata sulla base di criteri obiettivi e predeterminati fissati con decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 12.

(*Periti selettori*).

Il gruppo dei periti selettori attitudinali assiste il consiglio di leva nell'accertamento del grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio militare, nella formazione quantitativa e qualitativa e nella designazione nominativa dei contingenti di leva per il servizio militare nella marina e nell'aeronautica.

Fanno parte di detto gruppo di periti ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, delle tre forze armate nel numero che sarà determinato con decreto del Ministro della difesa, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, in relazione all'entità dei contingenti che il consiglio di leva deve annualmente esaminare.

I commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e quarto e quinto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sono abrogati.

ART. 13.

(Ufficiali e sottufficiali di complemento).

Con procedura analoga a quella stabilita dal successivo articolo 16 è emanato il regolamento contenente criteri e modalità per l'arruolamento degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle tre forze armate con particolare riferimento alla indicazione dei titoli validi ai fini dell'ammissione ai diversi corsi.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie conseguenti allo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali e sottufficiali di complemento delle tre forze armate sono pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale*.

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

ART. 14.

(Corsi allievi ufficiali e sottufficiali di complemento).

La durata dei corsi allievi ufficiali e sottufficiali di complemento delle tre forze armate è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

ART. 15.

(Competenze dello stato maggiore della difesa).

Il capo di stato maggiore della difesa sovraintende al servizio unificato della leva sulla base degli indirizzi dal Ministro della difesa.

Le competenze già attribuite agli stati maggiori di forza armata nelle materie disciplinate dalla presente legge sono pertanto trasferite allo stato maggiore della difesa.

ART. 16.

(Regolamento di esecuzione).

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentita una commissione parlamentare di 10 deputati e di 10 senatori, approva il regolamento di esecuzione della presente legge provvedendo altresì al coordinamento di queste disposizioni con quelle contenute nella legge 31 maggio 1975, n. 191, e nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

TITOLO II.

ISTITUZIONE DELLA FERMA PROLUNGATA DI LEVA
A CARATTERE VOLONTARIO E A SCOPO PROFESSIONALE.

ART. 17.

*(Contingente
della ferma di leva prolungata).*

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro della difesa fissa ogni anno il contingente di leva per la ferma prolungata, a carattere volontario, della durata di 12 mesi, a cui sono ammessi, a domanda, i militari in servizio di leva. La stessa disposizione indica la ripartizione del contingente per ciascuna forza armata, nonché le aliquote ammesse alla ferma di leva, nell'Arma dei carabinieri, nei Corpi della guardia di finanza, forestale dello Stato, degli agenti di custodia.

ART. 18.

*(Domanda di ammissione
alla ferma prolungata).*

Nei limiti delle esigenze numeriche delle armi, dei corpi, dei servizi, delle specialità, fissate nella legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del ministero della difesa, i militari di leva ed i graduati di truppa, entro tre mesi dalla incorporazione, sono ammessi, a domanda, al prolungamento volontario di 12 mesi del servizio di leva.

I militari di leva ed i graduati di truppa che richiedono di essere ammessi a tale prolungamento del servizio di leva, sono inclusi — nei limiti dei posti disponibili — nei corsi di qualificazione e di specializzazione promossi dalla amministrazione della difesa, tenuto conto dei desideri espressi dagli interessati.

Per l'assegnazione dei giovani di leva ai corsi suddetti si considerano anche le qualificazioni e le specializzazioni già possedute, nonché i risultati degli esami psico-attitudinali.

ART. 19.

(Programmi di addestramento professionale delle forze armate).

Nella definizione dei programmi di addestramento professionale le forze armate tengono conto delle esigenze produttive e civili della nazione e partecipano all'impegno comune per elevare le capacità professionali della gioventù.

Il piano dei corsi di ciascuna forza armata a cui sono ammessi i militari di leva per la formazione di specialisti e di aiuto specialisti è comunicato ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonché ai presidenti delle giunte regionali.

I piani di cui al precedente comma sono resi noti ai militari alle armi. E altresì reso noto il trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai suddetti militari ammessi alla ferma prolungata.

ART. 20.

(Corsi di addestramento per l'impiego in caso di calamità naturali).

I militari, assegnati ad enti e reparti di cui è previsto l'impiego per soccorrere le popolazioni in caso di calamità naturali, partecipano ad appositi corsi di addestramento.

È consentito l'impiego dei militari in servizio di leva nell'ambito dei programmi di lavoro sociale, per il ripristino delle infrastrutture civili, per l'attuazione di piani costruttivi di edilizia abitativa, per la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, che l'amministrazione della difesa predispone, d'intesa con le amministrazioni statali e regionali, nelle zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali.

ART. 21.

*(Qualifiche professionali
conseguite sotto le armi).*

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente o dal reparto competente, costituiscono titolo preferenziale per l'accesso nelle carriere delle amministrazioni pubbliche.

Con decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, è fissata la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai militari di leva ai sensi del presente articolo con quelle previste nell'ambito delle diverse amministrazioni pubbliche ai fini dell'avviamento al lavoro.

ART. 22.

(Corsi di formazione per i giovani di leva).

I militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere autorizzati a frequentare corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni quando si svolgono nello ambito territoriale del presidio di appartenenza.

ART. 23.

*(Trattamento economico
della ferma prolungata).*

Ai militari di leva, per il periodo della ferma prolungata di cui al precedente articolo 17, è assegnato il trattamento economico di lire 5.000 giornaliero. Ad esso si aggiunge l'indennità giornaliera di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, quando i suddetti militari vengono impiegati in occasione di calamità naturali.

ART. 24.

*(Accesso all'impiego nell'amministrazione
della difesa).*

I militari di leva, al termine della ferma volontaria prolungata, sono ammessi a concorrere all'impiego presso l'amministrazione della difesa con le modalità, in base

ai requisiti e nell'ambito della percentuale fissati dagli articoli 28, 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

ART. 25.

(Accesso all'impiego in enti, istituti, amministrazioni ed aziende pubblici).

I militari di leva, al termine della ferma volontaria prolungata, sono ammessi a concorrere all'impiego presso le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, con le modalità in base ai requisiti e nell'ambito della percentuale fissati dall'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

ART. 26.

(Comunicazioni alle Camere).

Le comunicazioni di cui al terzo comma e i prospetti di cui al quarto comma dell'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono allegati alla relazione del Ministro della difesa alle Camere prevista dal successivo articolo 39.

Con la suddetta relazione sono date anche dettagliate notizie circa i risultati della applicazione degli articoli 28, 29 e 30 della citata legge.

TITOLO III.

PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE CIVICA DEMOCRATICA E DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE NELLE FORZE ARMATE. RAPPORTI DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA CON LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI.

ART. 27.

(Preparazione civica democratica).

Parte integrante della formazione del personale militare di leva è la preparazione civica democratica. A tale scopo il Ministro della difesa d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione fissa annualmente il programma di informazione, di istruzione, di studio, da svolgere presso tutti i comandi, i reparti, gli enti delle forze armate.

Tale programma comprende in particolare nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea con specifico riferimento alla Resistenza e alla fondazione della Repubblica democratica.

I membri delle Commissioni parlamentari della difesa, i presidenti delle assemblee regionali, i sindaci dei comuni sedi di presidio militari, i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane, previo accordo con i comandi militari responsabili, possono presenziare alle sedute dedicate alle attività di informazione, di istruzione, di studio, di cui ai precedenti commi.

ART. 28.

(Attività sportiva delle forze armate).

Parte integrante della formazione del personale di leva sono le attività sportive svolte con il fine di addestrare i militari nelle diverse discipline.

I programmi giornalieri di istruzione devono conseguentemente prevedere dei periodi destinati alla preparazione dei militari in tali attività.

ART. 29.

(Attività sportiva di massa).

Per l'attività sportiva di massa, a partecipazione volontaria, dei militari di leva, ai quali lo svolgimento di essa sia consentito nella sede di servizio, i comandi responsabili e gli organi di base della rappresentanza, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le associazioni, le società, le istituzioni sportive e ricreative del luogo.

ART. 30.

(Pratica delle discipline sportive degli atleti in servizio militare di leva).

Compatibilmente con gli obblighi del servizio, ai militari di leva che, essendo atleti, abbiano già fornito prestazioni di rilievo e che siano riconosciuti di interesse nazionale dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI), viene consentita la pratica

delle discipline sportive nell'ambito delle società, delle associazioni, dei circoli sportivi di appartenenza.

ART. 31.

*(Rapporti con le regioni,
le province, i comuni).*

Allo scopo di rendere continuativo ed ordinato il rapporto tra forze armate e società civile i comandi delle regioni militari e di Corpo d'armata, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, informato il Ministro della difesa, sono autorizzati a concordare con le regioni, le province, i comuni, programmi di iniziative a favore dei militari in servizio di leva.

Gli organi di base ed intermedi della rappresentanza, partecipano alla definizione dei programmi di cui al precedente comma mediante le iniziative della proposta, del parere, della richiesta, che ad essi sono riconosciuti dalla citata legge dei principi.

In ogni caso i suddetti programmi riguardano:

a) l'ammissione dei militari in servizio di leva alla frequenza e alla utilizzazione delle strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti, degli enti delle forze armate;

b) la creazione in accordo con le amministrazioni locali di centri culturali e del tempo libero, di impianti sportivi, gestiti da comitati paritetici nominati, ciascuno per il numero dei membri di propria competenza, dai comandi di cui al primo comma e dalla amministrazione comunale del luogo. La metà dei componenti di nomina militare è indicata dagli organi di base della rappresentanza;

c) la definizione periodica di programmi celebrativi, culturali, ricreativi, in occasione degli anniversari della liberazione nazionale, della festa della Repubblica, della giornata delle forze armate, riconducendo in questo ambito ogni altra iniziativa celebrativa di date e di ricorrenze militari ad eccezione della festa di arma;

d) l'uso agevolato di mezzi di trasporto — urbani ed extra urbani — l'accesso ai musei, ai teatri, ai cinematografi, agli impianti sportivi, a favore dei militari di leva.

TITOLO IV.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO. TUTELA E TRATTAMENTO DEI MILITARI IN FERMA DI LEVA.

ART. 32.

(Esclusioni dal servizio di leva).

In relazione al diminuito fabbisogno di personale militare, la non incorporazione di giovani di leva, risultati abili ed arruolati, è determinata in base a criteri fissati con decreto del Ministro della difesa pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

Gli elenchi nominativi, con a fianco di ciascuno la motivazione della mancata incorporazione, sono tempestivamente trasmessi, non oltre comunque il periodo di quattro mesi dalle determinazioni dell'amministrazione della difesa, ai distretti militari competenti per territorio, nonché ai comuni di residenza dei giovani non incorporati.

Tali elenchi sono pubblici e restano affissi per la durata di un mese in appositi albi, situati nelle sedi dei distretti militari. I criteri che, al fine dell'esclusione dalla incorporazione sono fissati con il decreto ministeriale di cui al primo comma del presente articolo, debbono comunque riferirsi:

a) al grado di minore qualifica somatico-funzionale e psico-attitudinale del giovane dichiarato abile ed arruolato;

b) alla perdita del diritto ad usufruire del riconoscimento al titolo a dispensa, qualora effettivamente esistente, per perenzione di termini;

c) alla condizione di coniugato con prole, quando tale stato sia maturato dopo la chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo ritardo.

ART. 33.

(Dispensa per gli ammogliati con prole).

I giovani arruolati, ammogliati con prole, hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando questa condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età e per legittimo ritar-

do. I militari di leva che conseguono questo titolo durante la ferma di leva, sono immediatamente inviati in licenza speciale senza assegni in attesa di congedo.

ART. 34.

*(Libretto sanitario personale
del militare di leva).*

I risultati dell'accertamento del grado di idoneità fisica degli iscritti di leva, pronunciato dal consiglio di leva, assistito dal perito sanitario, sono trascritti su una apposita scheda che forma parte integrante del libretto sanitario personale del militare di leva.

Il suddetto libretto sanitario personale è compilato ed aggiornato a cura dell'ufficiale medico del comando, del reparto, dell'ente di appartenenza del militare di leva con l'indicazione dei dati caratteristici principali sulla sua salute.

Il libretto è coperto dal segreto professionale, è custodito sotto la responsabilità dell'ufficiale medico e viene consegnato al titolare al momento del congedo.

I dati complessivi derivanti dai libretti sanitari vengono utilizzati a scopo epidemiologico, oltre che di aggiornamento e di miglioramento dell'attività sanitaria militare.

Il ministro della difesa trasmette annualmente alle Camere la relazione sulla situazione sanitaria delle forze armate.

Il modello del libretto sanitario è provvisoriamente predisposto con decreto del ministro della difesa di concerto con il ministro della sanità, in attesa di uniformarsi al modello approvato a norma della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.

ART. 35.

*(Mantenimento del posto di lavoro
dei lavoratori chiamati o richiamati
in servizio militare).*

In base alle norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303 e della legge 3 maggio 1955, n. 370, concernenti la conservazione del posto ai lavoratori chiamati o richiamati alle armi, i datori di lavoro, pubblici o privati, al momento della ces-

sazione del servizio di leva o del richiamo, sono tenuti ad assicurare l'impiego del lavoratore dipendente congedato od in licenza illimitata in attesa di congedo.

Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per l'assunzione in impieghi, servizi, attività, in uffici pubblici e privati, è fatto divieto di richiedere la dichiarazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di leva, ovvero la certificazione di essere in regola con gli obblighi militari.

ART. 36.

(Assegni familiari).

Al militare in servizio di leva o richiamato in servizio, per le persone a proprio carico, competono gli assegni familiari, limitatamente al periodo di permanenza sotto le armi.

ART. 37.

(Sussidio per le famiglie in stato di necessità).

La misura del sussidio che, in base alla legge 10 febbraio 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi è raddoppiata.

Lo stato di necessità del militare, ammesso ai benefici della citata legge, è certificato dal sindaco del comune di residenza della famiglia del militare stesso. Alla erogazione del sussidio provvede il ministro della difesa con proprio provvedimento.

ART. 38.

(Indennità giornaliera per i giovani di leva).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le misure della indennità giornaliera a favore dei militari che compiono la ferma di leva, fissate dalla legge 23 dicembre 1967, n. 1364, e successive modificazioni, sono modificate nelle seguenti cifre:

caporal maggiore lire 1.200 (milleduecento);

caporale lire 1.100 (millecento);

militare di truppa lire 1.000 (mille).

ART. 39.

*(Relazione alle Camere
sullo stato del personale di leva).*

Entro il 30 marzo di ciascun anno, il ministro della difesa presenta, in un dei due rami del Parlamento, alternativamente, la relazione sullo stato del personale di leva.

Con tale relazione saranno anche comunicati ed illustrati i dati necessari per descrivere l'andamento dell'addestramento, la consistenza e le caratteristiche dell'impiego, la situazione delle infrastrutture, le attività culturali e ricreative dei militari di leva, nonché quanto altro ha riferimento alla applicazione delle disposizioni concernenti lo espletamento del servizio militare obbligatorio.

ART. 40.

(Abrogazione di norme in contrasto).

Gli articoli in contrasto con la presente legge contenuti nella legge 31 maggio 1975, n. 191 e nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 sono abrogati. Sono altresì soppressi gli organi che presiedono al reclutamento per le esigenze della marina e dell'aeronautica.